r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 26/02/2026.0000008.I

NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)

(Aggiornato ai contenuti del Protocollo d'Intesa tra Coordinamento nazionale dei Presidenti dei CoReCom e RAI - 12/01/2026)

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico (Rai), ai sensi dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dell'art. 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell'art. 13, comma 2, lett. l) della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1. La presente versione recepisce e integra le disposizioni operative previste dal Protocollo d'Intesa, del 12/01/2026, tra Coordinamento nazionale dei Presidenti dei CoReCom e RAI.

Resta comunque possibile valutare, d'intesa tra il Corecom Emilia-Romagna e la sede RAI regionale, eventuali adattamenti organizzativi legati a specifiche esigenze locali, come previsto dal protocollo nazionale di intesa.

Art. 2 - Diritto ai programmi per l'accesso

Il diritto ai programmi per l'accesso consiste nella partecipazione alla programmazione televisiva e radiofonica realizzata, da parte degli aventi diritto, attraverso trasmissioni della durata massima di 5 minuti per la televisione e 3 minuti per la radio, comprensivi delle sigle di testa e di coda.

Art. 3 - Soggetti legittimati all'accesso

Sono legittimati a presentare domanda di accesso i soggetti collettivi organizzati di cui all'art. 6 della L. 103/1975:

- gruppi di rilevante interesse sociale in ambito regionale;
- organizzazioni associative delle autonomie locali;
- enti e associazioni politiche e culturali;
- associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e loro articolazioni regionali;
- gruppi etnici e linguistici;
- confessioni religiose e loro articolazioni regionali;
- sindacati nazionali e loro articolazioni regionali;
- movimenti politici e loro articolazioni regionali;
- partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e nelle assemblee elettive locali.

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 26/02/2026.0000008.I

Art. 4 - Richieste di accesso

Le richieste di accesso alle trasmissioni regionali della Sede RAI Emilia-Romagna sono presentate al Corecom mediante il modello unico previsto dalla Commissione di Vigilanza per i programmi nazionali dell'Accesso (Spazio Libero). Le domande devono essere inoltrate a partire dal primo giorno ed entro il decimo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre di programmazione; quelle pervenute oltre il termine possono essere valutate per l'inserimento nella graduatoria del trimestre successivo.

Resta ferma la necessità di allegare:

- statuto/atto costitutivo;
- individuazione del soggetto richiedente;
- designazione del responsabile del programma;
- documentazione sull'attività svolta;
- sintesi contenuti/durata/modalità di realizzazione;
- indicazione (art. 6, comma 3, legge n. 103/1975) di ogni elemento idoneo ad attestare la rilevanza dell'interesse sociale/culturale e informativo del programma di accesso proposto;
- impegno ad astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale, a pena d'esclusione (art. 6, legge n. 103/1975).

Per ogni piano trimestrale può essere presentata una sola domanda.

Art. 5 - Presentazione e protocollazione delle domande

Le domande possono essere presentate via PEC, raccomandata A/R o consegna a mano. Le istanze pervenute nei termini sono protocollate e inserite con numerazione progressiva nella graduatoria trimestrale, previo riscontro di regolarità. Le istanze incomplete sono ammesse a integrazione entro il termine fissato dalla Struttura amministrativa di supporto, decorso il quale la domanda si intende respinta.

Art. 6 - Istruttoria ed esame delle richieste

Il Direttore della Struttura amministrativa del Corecom procede all'istruttoria e riferisce al Comitato. Il rigetto è motivato e comunicato agli interessati (PEC). La decisione è comunicata agli ammessi via PEC o e-mail.

Art. 7 - Deliberazione del piano trimestrale delle trasmissioni e spazi RAI

Il Corecom esamina le richieste di accesso, ne valuta l'ammissibilità e delibera i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive ripartendo il tempo messo a disposizione dalla Sede RAI. Ciascun intervento ha durata massima di 5 minuti per la televisione e 3 minuti per la radio, comprensivi di sigle di testa e coda.

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 26/02/2026.0000008.I

La RAI mette a disposizione i seguenti spazi:

- RAI3: il sabato dalle 7:30 alle 8:00;
- Radio1 in modulazione di frequenza: il sabato dalle 23:30 alle 23:50.

La Sede RAI può comunicare variazioni motivate di palinsesto con congruo anticipo, concordando con il Corecom soluzioni alternative per garantire comunque la messa in onda.

Relativamente alla graduatoria approvata per ogni trimestre, il Corecom adotta i seguenti criteri:

- precedenza ai soggetti che non hanno usufruito dell'accesso o vi hanno partecipato in epoca remota;
- rilevanza sociale/culturale e attualità delle tematiche;
- precedenza ai programmi realizzati interamente o parzialmente con mezzi propri;
- ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le domande ammissibili, escluse per esaurimento del tempo, sono riprese nel trimestre successivo. Il piano trimestrale è pubblicato sul sito del Corecom Emilia-Romagna e trasmesso alla Sede RAI, che informa la Sottocommissione permanente per l'accesso.

Art. 8 - Ricorsi

Avverso le deliberazioni del Corecom sulle domande di accesso è ammesso ricorso in opposizione al Corecom entro 10 giorni dal ricevimento; il ricorso è esaminato entro 20 giorni e deciso con deliberazione del Comitato. Il ricorso non sospende l'esecuzione del piano.

Art. 9– Programmi radiofonici e televisivi realizzati in collaborazione con la Sede RAI

I tecnici della Sede RAI, ove richiesto, contribuiscono alla realizzazione del programma, utilizzando le risorse disponibili. Per i programmi televisivi il modello produttivo prevede una telecamera in studio, con ripresa su fondo neutro, all'interno degli spazi individuati da RAI.

Sarà possibile realizzare una copia del programma da consegnare, per documentazione, ai soggetti interessati, che non potranno sfruttarlo per fini commerciali; tutti i diritti sul materiale girato restano in capo a RAI.

Relativamente ai programmi televisivi, è consentito un format standard, che prevede un intervento/appello autogestito, anche con conduttore esterno, con la possibilità di mostrare logo/cartello dell'avente diritto. In caso di 'intervista in studio', l'uso del termine 'giornalista' deve essere appropriato. Se l'intervistatore è un esponente del Corecom, ciò deve essere indicato.

È consentito far partecipare al programma al massimo due persone indicate dall'avente diritto, che dovrà essere presente al montaggio per la condivisione del prodotto finale. È prevista la possibilità di fornire materiali audio/video propri, garantendone piena titolarità e manleva a favore di RAI e Corecom.

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 26/02/2026.0000008.I

L'eventuale materiale da utilizzare nel corso della registrazione deve pervenire alla Sede RAI almeno due settimane prima della registrazione, negli standard e nei formati tecnici di cui all'art. 15. Se il programma non è conforme all'art. 14, la Sede RAI sospende le lavorazioni e indica le modifiche necessarie. La mancata presentazione dell'avente diritto presso la sede RAI, secondo gli accordi, può comportare la soppressione delle lavorazioni e della relativa trasmissione, con comunicazione al Corecom entro 48 ore.

Fermo restando quanto stabilito agli artt. 13 e 16, prima della registrazione tutti i partecipanti al programma, compreso l'eventuale conduttore esterno alla sede RAI, devono sottoscrivere apposita liberatoria per la cessione, a titolo gratuito, di tutti i diritti relativi al materiale audiovisivo girato e/o di quello fornito dall'avente diritto, inclusi i diritti di immagine.

Nel caso della presenza di minori, occorre, inoltre, una liberatoria di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. In difetto, la Sede RAI non darà corso all'assemblaggio del programma, comunicandolo al CoReCom per le eventuali iniziative del caso nei confronti dell'avente diritto.

Se, al momento della visione e/o ascolto finale, la Sede RAI riscontrasse che il programma stesso ha durata superiore al tempo concesso, l'avente diritto deve provvedere a riportarlo alla durata regolamentare. In caso contrario, la Sede RAI non darà corso alla trasmissione/messa in onda, comunicandolo tempestivamente al CoReCom per le eventuali iniziative del caso nei confronti dell'avente diritto.

Art. 10– Esecuzione del piano, vigilanza e controllo editoriale

Il Corecom vigila sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi all'accesso e sull'esecuzione del piano trimestrale da parte di RAI Emilia-Romagna. In caso di impedimenti o parziali esecuzioni, può disporre, d'intesa con la Sede RAI, puntate speciali. La Sede RAI fornisce tempestivamente al Corecom le informazioni su orari effettivi e problematiche tecniche. A seguito del montaggio, la Sede RAI invia i contributi a Rai Parlamento per il nulla osta editoriale alla trasmissione. Compatibilmente con le risorse disponibili, RAI potrà rendere disponibili i programmi ammessi anche sulle piattaforme aziendali, inclusa RaiPlay.

Art. 11 – Vigilanza e controlli

Qualora RAI, in qualsiasi fase della procedura, riscontri contenuti potenzialmente in conflitto con le finalità della L. 103/1975 o con la richiesta di accesso ammessa, ne dà tempestiva comunicazione al Corecom, che informa l'avente diritto indicando le modifiche necessarie e valuta l'inserimento del programma modificato nel calendario del trimestre corrente o successivo.

Art. 12 – Sanzioni

Se il Corecom ravvisa violazioni degli impegni sottoscritti, può sospendere la messa in onda e negare, con decisione motivata, il diritto d'accesso per uno o più piani trimestrali, proponendo alla Commissione parlamentare di vigilanza l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile per periodo equivalente.

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 26/02/2026.0000008.I

Art. 13 – Responsabilità

La responsabilità civile e penale dei programmi è del responsabile del soggetto accedente, che, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, deve osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, tutelare la dignità della persona, la lealtà e correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

Art. 14 – Contenuti vietati e regole di citazione

Nei programmi per l'accesso non è consentito citare:

- indirizzi e-mail o siti web non riferiti direttamente all'attività del soggetto;
- numerazioni a sovrapprezzo o contenenti messaggi promozionali;
- numeri di conto corrente bancario/postale o IBAN;
- soggetti terzi che non rappresentino Enti pubblici o che non siano espressamente inerenti alle tematiche proposte;
- partner/marchi non organicamente riferiti alla ragione sociale;
- messaggi promozionali o che promuovano l'acquisto di beni/servizi.

Sono esclusi contenuti lesivi per persone o soggetti terzi.

Art. 15– Formati e standard tecnici per i programmi realizzati con mezzi propri

I contributi realizzati con mezzi propri devono essere conformi agli standard minimi di trasmissione audio e video delle produzioni Rai e devono essere consegnati nei formati indicati.

Programmi radiofonici:

- formato Wave "Wav" (minimo 16 bit e 44,1 KHz, preferibilmente 48 KHz);
- mp3 (≥ almeno 256 kbit/s per parlato); consegna su supporti hard disk/USB/CD o invio tramite file sharing (ad es. Wetransfer).

Programmi televisivi:

- supporti broadcast IMX, XDCAM;
- formati (tutti con bitrate minimo 8000 Kbps):
  - MXF-OP1-D10;
  - QuickTime .MOV ProRes;
  - MPG2;
  - MPG4;
  - H264.

La consegna deve avvenire su dispositivi USB con formattazione ExFat o NTFS (non è accettata formattazione con IOS), in alternativa tramite file sharing (ad es. Wetransfer).

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 26/02/2026.0000008.I

Audio: stereo o dual mono.

L'eventuale logo deve essere collocato in basso a sinistra.

Art. 16 – Diritti d'autore

I materiali realizzati con l'ausilio delle strutture RAI o forniti dal richiedente consistono, di regola, in interviste e non contengono opere di ingegno di terzi. Qualora l'uso di musiche/opere sia imprescindibile, il richiedente compila e sottoscrive apposita dichiarazione sulle opere di ingegno su modello RAI e rilascia garanzia/manleva in favore di RAI per qualsiasi contestazione di terzi.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato da Corecom e RAI in conformità al GDPR e al D.lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per garantire funzionalità e trasparenza dell'accesso radiotelevisivo, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione.

Art. 18 – Sospensione durante periodi di campagna elettorale

Durante i periodi di campagna elettorale, le trasmissioni dell'accesso sono sospese e riprendono, sulla base delle graduatorie predisposte, successivamente alla chiusura delle operazioni di voto, in accordo con la Sede RAI.

Art. 19 – Oneri, pubblicazione, foro competente e verifiche periodiche

Il presente regolamento è privo di oneri per le parti e viene pubblicato sul sito istituzionale del Corecom. Per controversie sull'interpretazione ed esecuzione del protocollo operativo, si rinvia al foro competente individuato nel Protocollo nazionale (Foro di Roma, salvo diversa competenza inderogabile per legge).

Art. 20 – Entrata in vigore e abrogazioni

La presente versione consolidata entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sostituisce integralmente le versioni precedenti, incluse le modifiche del 2014, per quanto compatibili con le disposizioni qui contenute.